



Inapplicabilità del giudizio abbreviato A.C. 1129

Dossier n° 139 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
27 luglio 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1129
Titolo:	Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	3
Date:	
richiesta di parere:	24 luglio 2015
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Iscrizione nel programma dell'Assemblea:	Sì

La proposta di legge, nel testo elaborato dalla Commissione giustizia, modifica l'art. 438 del codice di procedura penale per **escludere l'applicabilità del rito abbreviato per alcuni gravi delitti**.

Si ricorda che il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.) è un procedimento penale speciale nel quale non si procede al dibattimento: su richiesta dell'imputato, infatti, il procedimento può essere definito nella fase dell'udienza preliminare attribuendo valore probatorio agli atti delle indagini preliminari, costituendo un'eccezione al principio del contraddittorio dibattimentale nel momento della formazione della prova. Presupposti di questo rito sono: la richiesta di rinvio a giudizio, la fissazione dell'udienza preliminare, la richiesta dell'imputato (non è più necessario il consenso del p.m.) e la definibilità del processo allo stato degli atti, salvo la necessità di ulteriore attività di acquisizione probatoria. In caso di condanna, la pena è diminuita di un terzo; la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione per 30 anni. Attualmente, non vi sono reati per i quali è precluso l'accesso al rito abbreviato.

Contenuto

Il provvedimento si compone di 3 articoli con i quali è modificato l'art. 438 c.p.p. ed è inserito, per coordinamento, l'art. 134-ter nelle disposizioni di attuazione del medesimo codice.

L'**articolo 1 novella l'articolo 438 del codice di procedura penale**, prevedendo:

- che quando il procedimento penale riguarda specifici **gravi delitti**, è escluso che l'imputato possa chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti, in sede di udienza preliminare con rito abbreviato (*nuovo comma 1-bis*). I reati per i quali è escluso il ricorso a questo procedimento speciale sono i seguenti:

- sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.)
- strage (art. 422 c.p.)
- omicidio in occasione della commissione di delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, sfruttamento sessuale dei minori, violenza sessuale semplice e di gruppo e atti sessuali con minorenne (art. 576, primo comma, n. 5) e n. 5.1);
- omicidio commesso contro l'ascendente o il discendente (art. 577, primo comma, n. 1);
- omicidio premeditato (art. 577, primo comma, n. 3)
- omicidio per motivi abietti o futili o commesso con sevizie o con crudeltà verso le persone (art. 577, primo comma, n. 4);
- tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.);
- sequestro di minore cui consegua la morte dell'ostaggio (art. 605, quarto comma, c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione cui consegua la morte dell'ostaggio (art. 630, terzo comma, c.p.).

Si tratta di fattispecie non necessariamente punite con l'ergastolo.

Reati per i quali
è escluso il rito
abbreviato

- che se si procede per tali delitti, l'imputato può presentare la richiesta di giudizio abbreviato subordinandola però a una diversa qualificazione dei fatti (*nuovo comma 6-bis*);

Diversa
qualificazione
dei fatti

- che se la richiesta di giudizio abbreviato subordinata a tale diversa qualificazione, ovvero la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad un'integrazione probatoria, viene rigettata, l'imputato potrà rinnovare la richiesta di rito speciale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (*nuovo comma 6-ter*).

Rinnovazione
della richiesta

Il nuovo comma 6-ter, relativo al rinnovo della richiesta di rito speciale, non esplicita quale sia il giudice competente a ricevere la richiesta e a decidere la causa secondo il rito abbreviato.

Anche l'**articolo 2** modifica l'art. 438 c.p.p., inserendo un comma 5-bis ai sensi del quale quando il procedimento penale riguarda un reato di competenza della Corte d'assise (art. 5 c.p.p.), il giudice, dopo aver disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla Corte competente, invitando le parti alla comparizione. La modifica delle disposizioni di attuazione del codice di rito (art. 134-ter) prevede che la fissazione della data di comparizione delle parti sia il frutto di un dialogo, anche telematico, tra il Presidente della Corte d'assise e il giudice (art. 132 disp. att. c.p.p.).

Reati di
competenza
della Corte
d'assise

Infine, l'**articolo 3** prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Entrata in vigore

Il provvedimento non reca una disciplina transitoria. La Corte di cassazione (sentenza n. 3173 del 2000) ha precisato che «poiché le norme che riguardano i presupposti per l'ammissibilità al rito abbreviato sono di natura processuale e soggiacciono, conseguentemente, al principio "*tempus regit actum*", esse valgono soltanto per l'avvenire e, in assenza di diverse disposizioni transitorie, non hanno effetto retroattivo».

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della sola relazione illustrativa.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si ricorda che l'art. 14 dell'A.C. 2798, in corso di esame in Assemblea, modifica l'art. 438 c.p.p. prevedendo che:

A.C. 2798, DDL
riforma
processo penale

- se la richiesta dell'imputato di accesso al rito abbreviato viene subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine (max 60 giorni) chiesto dal PM per lo svolgimento di indagini suppletive; in tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato;
- dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice;
- ove la richiesta dell'imputato sia subordinata ad una integrazione probatoria, che venga poi negata dal giudice, l'imputato possa chiedere che il processo sia comunque definito all'udienza preliminare o possa chiedere il patteggiamento.

La stessa disposizione, intervenendo sull'art. 442 c.p.p. prevede che se si procede per un reato di natura contravvenzionale, l'applicazione del rito abbreviato può comportare il dimezzamento della pena (resta inalterata la riduzione di un terzo della pena in caso di delitto).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia, di competenza esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. l) (nella parte **giurisdizione e norme processuali**).

Rispetto degli altri principi costituzionali

La **giurisprudenza costituzionale** ha costantemente affermato (sentenza n. 117 del 2011), in tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, che il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità ed insindacabilità con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (*ex plurimis*: sentenze n. 50 e

n. 229 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 237 del 2007; ordinanze n. 67 del 2007, n. 134 del 2009, nn. 26, 174 e 194 del 2012).